

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 121

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 22 marzo 2016)

INDICE

AMATI ed altri: sul rafforzamento della tutela degli orsi bruni (4-04031) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	Pag. 4439	FILIPPIN: sui laureati in Scienze umane e pedagogiche (4-05167) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	4456
AMIDEI: sulla formazione del personale docente (4-05160) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	4446	FUCKSIA ed altri: sulla vendita di un complesso immobiliare da parte dell'Agenzia del demanio a "Patrimonio Uno" (4-02363) (risp. BARETTA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	4458
AMORUSO: sulla salvaguardia dell'oasi di protezione Torre Calderina in Puglia (4-02777) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	4450	PAGLIARI: sui necessari interventi di manutenzione straordinaria e recupero conservativo del ponte storico sul fiume Taro (4-04864) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	4461
CENTINAIO: sulla formazione del personale docente (4-05207) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	4447	TOCCI: sugli alunni delle scuole superiori di Milano che seguono l'insegnamento della religione cattolica (4-04998) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	4464
DE POLI: sullo sciopero messo in atto dal personale ATA di alcuni plessi scolastici di Padova (4-04612) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	4453		

AMATI, CIRINNA', GRANAIOLA, VALENTINI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

lo scorso 10 settembre 2014 l'orsa Daniza, madre di 2 cuccioli, è stata uccisa da un anestetico dall'effetto letale, dopo essere stata braccata per un mese, mentre continuano a suscitare dubbi le condizioni di effettiva pericolosità su cui si era basata l'ordinanza della Provincia di Trento, potendo il comportamento dell'orsa essere spiegato come una naturale difesa dei propri piccoli dal pericolo rappresentato dal cercatore di funghi che si era imbattuto inconsapevolmente nei tre esemplari che dormivano;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva disposto che la Provincia di Trento affrontasse la situazione nel rispetto dei protocolli e delle normative vigenti che, in casi in cui sia accertata la necessità di tutelare la sicurezza degli abitanti, arrivano a prevedere la cattura ed il ricovero in un'area recintata, ma non l'abbattimento, nel rispetto degli obiettivi del programma di ripopolamento degli orsi in trentino, che rappresenta un esempio virtuoso a livello nazionale e internazionale;

il 16 settembre 2014, con l'atto di sindacato ispettivo 4-02677, è stato chiesto al Ministro dell'Ambiente quale fosse la sua posizione in merito al grave fatto avvenuto, anche rispetto al Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (denominato PACOBACE), promosso dal Parco naturale dell'Adamello-Brenta, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

il Corpo forestale dello Stato non è stato coinvolto nel corso delle indagini sull'accaduto e le informazioni raccolte sono, quindi, prevalentemente basate sulle dichiarazioni dello stesso veterinario responsabile della procedura che ha portato alla morte dell'orsa;

non risulta, inoltre, che sia stato verificato nel corso delle indagini se la squadra responsabile della cattura disponesse delle attrezzature idonee ad affrontare un'emergenza, come ossigeno e antidoto, di un mezzo idoneo al trasporto dell'animale e se fosse stata allertata una struttura di contenimento, per accogliere l'orsa catturata;

dopo la richiesta di archiviazione del caso nel dicembre 2014, l'11 febbraio 2015 il giudice per le indagini preliminari di Trento ha depositato il provvedimento con il quale ha respinto la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla morte dell'orsa durante il tentativo di cattura, decidendo di procedere con l'ipotesi contravvenzionale per l'art. 727-bis del codice penale (uccisione, distruzione, cattura, prelievo di esemplari di specie protetta) nei confronti del veterinario che non avrebbe gestito correttamente la crisi di ipossiemia mortale sopraggiunta dopo che Daniza è stata narcotizzata, per la quale il veterinario ha già richiesto e ottenuto oblazione;

il giudice per le indagini preliminari ha inoltre messo in dubbio la correttezza del provvedimento di cattura, considerato che il rapporto dell'Ispira (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha motivato il comportamento dell'orsa come un atteggiamento di difesa dei propri cuccioli da un pericolo, ovvero la presenza del cercatore di funghi nelle immediate vicinanze della sua prole;

il procuratore capo di Trento non ha però accolto la richiesta del gip di rivalutare l'archiviazione del caso;

considerato che:

il quadro normativo europeo e nazionale impone allo Stato italiano la responsabilità di assicurare un soddisfacente stato di conservazione per tutta la fauna selvatica, in particolar modo per quella particolarmente protetta come le popolazioni di orso bruno presenti sul territorio nazionale;

oltre alla tutela dei singoli esemplari, il principio si estende anche ai loro *habitat*, impegnando le Regioni a mettere in atto le azioni di protezione e monitoraggio delle stesse;

il quadro normativo prevede un rigoroso divieto di abbattimento, cattura e disturbo in particolare durante le fasi del ciclo riproduttivo e di ibernazione, oltre che di detenzione e commercio, misure che devono essere garantite per tutta la fauna selvatica e, quindi a maggior ragione, per le specie per cui è prevista una particolare protezione;

la Convenzione di Berna, ratificata dall'Italia con la legge n. 503 del 1981, riconosce l'Orso bruno (*Ursus arctos*) come specie di fauna rigorosamente protetta (Allegato II);

in base alla direttiva "Habitat" 92/43/CEE (recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120) l'orso bruno è specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa (Allegato IV);

la legge 11 febbraio 1992 n. 157 inserisce l'Orso bruno tra le specie particolarmente protette (art. 2, comma 1);

la Direzione generale per la protezione della natura e del mare (DPNM) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto attivamente l'impegno per la conservazione delle 2 popolazioni di Orso bruno, alpina e appenninica, attualmente presenti sul territorio italiano ed entrambe a forte rischio di estinzione (come emerge dalla scheda di valutazione della lista rossa dell'Unione mondiale per la conservazione della natura),

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alla vicenda descritta;

se non ritenga di valutare l'opportunità di approfondire il caso, anche in considerazione delle altre precedenti morti di orsi a seguito alla somministrazione di dosi letali di anestesia;

se e quali misure siano state adottate per far sì che fatti come quello descritto non si ripetano;

se sia a conoscenza e quale sia la sua valutazione in merito alle campagne diffamatorie contro gli orsi e alle loro possibili conseguenze, a fronte della particolare tutela che deve invece essere garantita a questa specie.

(4-04031)

(21 maggio 2015)

RISPOSTA. - Prima di esaminare i singoli quesiti, si ritiene opportuno sottolineare che la competente Direzione generale del Ministero ha seguito sin dall'inizio la vicenda Daniza con estrema attenzione e costanza, tramite l'acquisizione costante di informazioni, fornite dalla Provincia autonoma di Trento e vagliate con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Corpo forestale dello Stato (CFS), nonché con incontri con gli enti preposti ed esperti internazionali di settore, nei limiti delle competenze che l'ordinamento ed il PACOBACE (piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali) attribuiscono ai vari soggetti pubblici interessati.

L'ordinanza contingibile ed urgente concernente l'orsa Daniza è stata emessa dalla Provincia autonoma di Trento il 16 agosto 2014. Il suc-

cessivo 19 agosto l'ISPRA, su richiesta del Ministero di pari data, ha emesso un parere concernente il comportamento dell'orso, le possibili misure di intervento ed il possibile destino dei 2 cuccioli. L'ISPRA ha definito il comportamento di Daniza non anomalo, in quanto realizzato a difesa dei cuccioli. Ha tuttavia concluso che la cattura per captivazione permanente dell'esemplare dovesse ritenersi tra le azioni previste dal PACOBACE in risposta al comportamento registrato, a maggior ragione per il fatto che Daniza era già in precedenza entrata in contatto con esseri umani rendendosi protagonista di "falsi attacchi" sempre in difesa dei propri piccoli, seppur senza conseguenze gravi. L'ISPRA ha inoltre precisato che l'eventuale rimozione di Daniza, considerata la consistenza della popolazione di orso nelle Alpi centrali, non avrebbe reso indispensabile un rilascio sostitutivo. In merito ai cuccioli, ha invece sottolineato che ne andava evitata la cattura. In caso di captivazione permanente della madre, tuttavia, occorreva un attento monitoraggio degli stessi anche con tecniche radiotelemetriche, al fine di assicurare la tempestiva registrazione di eventuali comportamenti anomali o di condizioni di denutrizione.

La competente Direzione generale ha prontamente chiesto alla Provincia, con nota del 20 agosto 2014, una dettagliata relazione e trasmesso le indicazioni dell'ISPRA sui cuccioli. Nella lettera, sono stati sottolineati i risultati del progetto di ripopolamento e conservazione dell'orso, ed è stato richiesto di effettuare una specifica considerazione sul destino dei cuccioli, al fine di salvaguardarne la libertà e la sopravvivenza.

In ogni contatto avuto con la Provincia di Trento, il Ministero ha sempre rappresentato la necessità di prestare particolare attenzione alla condizione dei cuccioli in caso di cattura della madre, facendo proprie le indicazioni dell'ISPRA e comunicando all'ente provinciale le note di valutazione del Corpo forestale.

La Provincia ha inviato la relazione il 1° settembre 2014, confermando la permanenza dei presupposti e delle condizioni per l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente. L'ente provinciale ha concluso le operazioni di cattura con l'esito noto in data 10 settembre 2014.

Vista la conclusione delle operazioni, l'11 settembre 2014 il Ministero ha chiesto alla Provincia di Trento una dettagliata relazione sull'operato della squadra che ha effettuato l'intervento di telenarcosi, anche al fine di valutare il protocollo adottato dagli operatori. La relazione è stata acquisita il 16 settembre e posta al vaglio tecnico dell'ISPRA, che non ha sollevato rilievi di sorta. Con nota del 15 settembre 2014, il Corpo forestale dello Stato ha informato il Ministero circa le attività svolte dal servizio CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) nell'immediatezza del decesso dell'orsa Daniza, comunicando contestualmente la propria intenzione di non collaborare alla cattura con telenarcosi di altri esemplari di orso in attesa di approfondimenti sulla sicurezza dei protocolli di anestesia. Nell'ambito del

procedimento penale aperto a seguito dell'uccisione dell'orsa Daniza, la Procura della Repubblica di Trento ha disposto 2 autopsie, la prima presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) delle Venezie a Legnaro (Padova), la seconda presso l'IZS di Grosseto, in quanto centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria. La vicenda giudiziaria si è conclusa con provvedimento di archiviazione del procuratore della Repubblica n. 312/2015 RG. mod. 45 DD. dell'8 maggio 2015. Il giudice ha accolto la richiesta di oblazione da parte del veterinario, che ha pagato un'ammenda di 2.000 euro, con la quale si estingue il reato.

L'esito della telenarcosi, inoltre, ha indotto il Ministero a sospendere temporaneamente l'autorizzazione alla cattura di orsi in Veneto e in altre regioni in attesa di verifiche ulteriori sui protocolli di cattura.

Con riferimento ai 2 cuccioli di Daniza, sin dal 16 agosto 2014, giorno dell'ordinanza contingibile e urgente della Provincia di Trento, è stata posta grande attenzione al destino dei piccoli e sono stati tenuti nel debito conto i pareri dell'ISPRA e del Corpo forestale. La scelta di lasciarli in libertà, attentamente monitorati, è stata frutto di attenta valutazione della letteratura scientifica esistente ed ha trovato ampio supporto nei numerosi esperti scientifici internazionali sentiti dall'ISPRA e che da anni seguono con interesse l'intero processo di ritorno degli orsi sulle Alpi, evento quest'ultimo riconosciuto come un enorme successo di conservazione da parte delle autorità italiane. Dal mese di settembre 2014, i cuccioli di Daniza, completamente autonomi, sono stati oggetto di monitoraggio sul campo da parte della Provincia di Trento, dapprima e fino alla fine di ottobre 2014, con tecniche radiotelemetriche, successivamente, con metodi indiretti. Sono state inoltre intraprese diverse altre iniziative tese a salvaguardarne la libertà e la sopravvivenza (tra cui, confronti e tavoli tecnici con i massimi esperti europei del settore, redazione di linee guida per la gestione dei cuccioli di orso privi della madre, diffusione di *depliant* informativi, predisposizione di apposita segnaletica stradale luminosa per ridurre i rischi di investimento). Premesso che gli animali non hanno radiocollari e quindi non è possibile avere informazioni continue, si evidenzia che la Provincia autonoma di Trento conduce un costante monitoraggio del territorio e una raccolta di campioni per esami genetici. Le ultime notizie certe risalgono alla primavera 2015 ed erano senz'altro positive. Il fatto che non ci siano state altre segnalazioni costituisce di per sé un elemento positivo. Il quadro complessivo, dunque, pare confermare un buono stato di salute dei cuccioli e soprattutto un comportamento schivo senza contatti con l'uomo, per quanto sia difficile averne certezza. In genere si ha un riscontro relativamente rapido nel caso di decesso. Nel corso dell'inverno gli orsi non sono attivi per cui occorrerà attendere la primavera del 2016 per verificare le loro condizioni.

Pare inoltre opportuno soffermarsi sulla ripartizione delle competenze tra le varie amministrazioni coinvolte al fine di fornire indicazioni utili alla definizione del corretto quadro giuridico entro i cui limiti il Ministero ha operato.

L'ordinanza contingibile ed urgente è uno strumento che il presidente della Provincia può legittimamente adottare, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in ragione dell'esistenza di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica, al di fuori e indipendentemente delle procedure "ordinarie" di cui all'art. del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come affermato anche dal Consiglio di Stato, (si veda, ad esempio, la sentenza sezione VI, n. 03362/2012). Lo stesso PACOBACE, del resto, al paragrafo 3.4.2, riconosce all'amministrazione territorialmente competente il ruolo di soggetto decisore nelle azioni energetiche non programmabili in caso di orsi problematici e situazioni critiche.

Tanto premesso, in merito ai quesiti relativi all'accertamento delle vicende che hanno condotto al decesso dell'orsa Daniza, alle misure concernenti la salvezza dei 2 cuccioli, alla salvaguardia della popolazione di orsi in Trentino, come detto, si evidenzia che la competente Direzione generale ha chiesto alla Provincia, l'11 settembre 2014, immediatamente a ridosso della morte dell'animale, una dettagliata relazione sull'operato della squadra che ha effettuato le operazioni di telenarcosi. La relazione è stata acquisita il 16 settembre e non ha dato luogo a rilievi tecnici da parte dell'ISPRA rispetto al protocollo adottato dagli operatori. L'esito della telenarcosi ha peraltro indotto il Ministero a sospendere temporaneamente l'autorizzazione alla cattura di altri orsi in Veneto e in altre regioni.

Con riferimento al ruolo ricoperto dal Ministero nelle decisioni prese dalla Provincia, oltre a quanto evidenziato, si segnala innanzitutto che il dicastero, nel corso dei contatti con l'ente, ha esplicitato il problema del destino dei 2 cuccioli ed indicata come preferibile l'opzione di lasciarli liberi, sebbene monitorati attentamente, per valutare il loro comportamento e le probabilità di sopravvivenza, anche tenuto conto delle valutazioni dell'ISPRA e del Corpo forestale dello Stato.

Tuttavia, occorre richiamare i limiti posti dal nostro ordinamento alle competenze delle amministrazioni interessate.

Come detto in precedenza, infatti, TAR e Consiglio di Stato hanno avuto modo di affermare che la sussistenza di una situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica vale a giustificare l'adozione di uno specifico provvedimento *extra ordinem* contingibile ed urgente da parte della Provincia. In situazioni di questo tipo, dunque, non è prevista alcuna autorizzazione ministeriale, né alcun parere dell'ISPRA.

L'ordinanza contingibile ed urgente con la quale è stata adottata la scelta di catturare l'orsa, inoltre, si colloca tra le previsioni del PACOBACE (sottoscritto dal Ministero dell'ambiente, Province di Trento e di Bolzano, Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, ISPRA) concernenti le azioni energetiche non programmabili in caso di orsi problematici e situazioni

critiche (paragrafo 3.4.2., misure i e j); infatti, «le decisioni per l'attuazione dei provvedimenti previsti per gli orsi problematici e nelle situazioni critiche, sono assunte dall'Amministrazione competente per territorio e materia attraverso la propria struttura preposta alla gestione delle specie selvatiche, che viene così a rivestire il ruolo di Soggetto decisore».

Con riferimento al PACOBACE ed alla popolazione di orsi del Trentino, Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, va sottolineato che il progetto di reintroduzione dell'orso, estremamente ambizioso, si è dimostrato un successo che ha avuto i massimi riconoscimenti in tutto il contesto internazionale, registrando un incremento della popolazione di orso ben superiore alle previsioni.

Prima della vicenda Daniza, nessuna modifica unilaterale del PACOBACE è mai stata adottata e nemmeno richiesta. Nel corso degli ultimi anni si è verificato un notevole incremento demografico della popolazione dell'orso nelle Alpi centro-orientali, con conseguente aumento delle situazioni problematiche, sia in termini di danni diretti causati dai plantigradi, sia di pericolosità, legata all'aumento della frequenza di incontri ravvicinati tra uomo e orso. Ciò ha reso necessaria, anche ai fini di una migliore accettazione sociale della specie, una gestione più rapida ed efficace di quei singoli individui "problematici", responsabili di una rilevante quota dei danni economici e delle situazioni di pericolo più significative.

Le amministrazioni responsabili dell'attuazione del PACOBACE, su iniziativa della Provincia di Trento, hanno quindi concordato con il Ministero dell'ambiente e ISPRA una modifica del capitolo 3 del piano d'azione, che definisce l'orso problematico in maniera più precisa, prevedendo inoltre, nell'ambito della definizione del grado di problematicità dei possibili comportamenti di un orso e relative azioni possibili (Tabella 3.1), l'inclusione della categoria "orso che provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione e/o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace" tra quelle per le quali può essere consentita l'attivazione di azioni energiche comprese la cattura per captivazione permanente e l'abbattimento. Ferme restando tutte le azioni di dissuasione che dovranno essere poste in essere secondo la normativa vigente, è mantenuta invariata l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione al Ministero per ogni intervento di rimozione. Tale modifica, formalmente approvata dalle amministrazioni coinvolte, è stata resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 0015137 PNM del 30 luglio 2015.

Con riferimento alle modalità di prosecuzione del programma nazionale di conservazione dell'orso bruno evitando nel contempo situazioni analoghe a quello dell'orsa Daniza, si fa presente che nelle province autonome e nelle regioni alpine interessate dalla presenza dell'orso, anche allo scopo di evitare che in futuro accadano di nuovo episodi analoghi a quello di Daniza, sono operative e sono state recentemente rafforzate apposite squadre di emergenza, che hanno il compito di intervenire, seguendo le in-

dicazioni fornite nel PACOBACE, in tutti i casi in cui il comportamento dell'orso possa essere ritenuto pericoloso o dannoso.

Con riferimento alle campagne di diffamazione contro gli orsi e alle loro possibili conseguenze, a fronte della particolare tutela che deve invece essere garantita a questa specie, si fa notare l'esistenza di significative iniziative di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni effettuate sul tema a livello centrale e territoriale. Tra le iniziative svolte dai soggetti preposti sul territorio nazionale, la Provincia autonoma di Trento, in particolare, nell'ambito di una specifica campagna di informazione tiene costantemente aggiornato un apposito sito *internet* in cui vengono pubblicate tutte le informazioni più importanti sulla presenza e sulla gestione dell'orso nella Provincia. Inoltre, nel Rapporto orso 2014 è stata pubblicata una dettagliata descrizione di quanto accaduto all'orsa Daniza, mentre, in tutti i Rapporti orso (strumenti anche essi indirizzati al grande pubblico, compreso quello del 2015, di imminente pubblicazione), si evidenziano le altre iniziative di comunicazione mirate ad una corretta ed equilibrata gestione della specie nel territorio interessato (tra i quali l'organizzazione di incontri di informazione e confronto con la popolazione, con i referenti amministrativi e i rappresentanti di categoria, l'organizzazione di interventi nelle scuole, la realizzazione e la diffusione di comunicati stampa e di materiale divulgativo, la realizzazione di articoli scientifico-divulgativi e di interviste). Si confida che tali strategie istituzionali siano in grado di far fronte alle paventate campagne di diffamazione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(11 marzo 2016)

AMIDEI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la circolare interpretativa n. 36167 del 5 novembre 2015, emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiarisce taluni aspetti problematici del decreto ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015;

si precisa che, riguardo al periodo di prova e di formazione, il Ministero include non solo i neo immessi in ruolo, ma anche i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo (quindi già in ruolo), contrariamente a tutta la normativa in vigore, fino all'emanazione del citato decreto ministeriale;

la normativa precedente prevedeva che chi avesse ottenuto il passaggio di ruolo avrebbe dovuto solo effettuare il periodo di prova (che si concretizza in 180 giorni di servizio) ma non anche la formazione (circolare ministeriale n. 88/1980, circolare n. 196/2006 e nota prot. n. AOODGPER 3699/2008, in cui il Ministero affermava che chi aveva ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all'art 10, commi 1 e 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 2003, non era tenuto a frequentare l'anno di formazione, di cui all'articolo 440 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e che lo stesso anno di formazione doveva essere effettuato una sola volta nel corso della carriera);

da notizie in possesso dell'interrogante, vi sarebbero docenti che hanno presentato domanda di passaggio di ruolo quando era in vigore la precedente normativa e hanno ottenuto il medesimo nel mese di giugno 2015 per l'anno scolastico 2015/2016, ovvero prima che il decreto ministeriale n. 850 del 2015 eliminasse tutte le norme precedenti;

a giudizio dell'interrogante, la situazione è alquanto anomala e si ritiene che le modifiche effettuate non possano avere valore retroattivo per chi, appunto, ha già ottenuto per quest'anno il passaggio di ruolo,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per tutelare i docenti che sono stati ammessi a ruolo prima dell'emanazione del decreto ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015;

se non ritenga di dover esonerare dall'obbligo di formazione i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel presente anno scolastico e che gli stessi siano tenuti al solo periodo di prova;

se non creda che i docenti che passano di ruolo non possano essere equiparati ai neo immessi, anche perché il passaggio di ruolo non è una "nuova assunzione lavorativa" ma semplicemente una mobilità interna senza soluzione di continuità con il ruolo precedente.

(4-05160)

(27 gennaio 2016)

CENTINAIO. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il decreto ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015, recante "Periodo di prova e formazione del personale docente", è un provvedimento applicativo della legge n. 107 del 2015 di riforma del sistema scolastico, promossa dal Governo;

il provvedimento ministeriale include tra i destinatari del periodo di formazione del personale docente neo-assunto anche i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo, nonostante si tratti di insegnanti già titolari di contratto a tempo indeterminato, che hanno già effettuato l'anno di prova e formazione all'atto della loro originaria immissione in ruolo;

inoltre, la disciplina riguardante la mobilità dei docenti, compresa quella professionale, è riservata per espressa previsione dei decreti legislativi n. 165 del 2001 e n. 297 del 2004 alla contrattazione collettiva e pertanto non può soggiacere a decisioni discrezionali dell'amministrazione;

la stessa amministrazione, con la nota n. 3699 del 29 febbraio 2008, aveva peraltro precisato con chiarezza che "l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera", riconoscendo come illogico e irragionevole richiedere a un docente che passa a un diverso ordine di scuola, avendo già maturato una consistente esperienza di servizio, la medesima formazione prevista per un docente neo-immesso in ruolo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che, al momento della presentazione delle domanda di passaggio di ruolo, la citata legge n. 107 del 2015 non era ancora entrata in vigore,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo e se intenda apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 850 del 2015 rispetto al quale sono state descritte le forzature, secondo l'interrogante notevoli, e gli effetti illegittimi di retroattività, nonché le invasioni di competenza riguardo alle prerogative contrattuali in materia di organizzazione del lavoro.

(4-05207)

(3 febbraio 2016)

RISPOSTA.^(*) - Si evidenzia, preliminarmente, che il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti è stato oggetto, con la legge n. 107 del 2015, di un' incisiva riforma che ne ha rimodulato, in larga parte, obiettivi e finalità.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Non solo è cambiata la durata e la ripetibilità, ma è stata definitivamente superata la divisione fra “periodo di prova” e “periodo di formazione”, come, invece, disponeva il testo unico in materia di istruzione. I commi da 115 a 119 dell'art. 1 della legge n. 107 stabiliscono, infatti, un “periodo di formazione e prova”, al positivo esito del quale si è confermati nel ruolo. Quindi, i due momenti (prova e formazione) sono diventati inscindibili. Pertanto, diversamente che in passato, anche per i passaggi di ruolo, dovrà essere effettuato il periodo di prova congiuntamente a quello di formazione.

L'obiettivo primario della riforma è quello di garantire la qualità del sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso una formazione che coinvolga non solo i neoassunti ma anche i docenti che cambiano grado di istruzione.

Si porta ad esempio il caso di un docente della scuola primaria che ottenga il passaggio di ruolo ad una scuola secondaria di secondo grado per insegnare italiano e latino. In questa situazione appare quanto mai evidente la necessità di un periodo di formazione e prova che consenta al docente di conoscere il nuovo contesto: diverse, infatti, sono le problematiche relative alla scuola primaria rispetto a quelle della scuola secondaria, completamente differenti sono poi le metodologie didattiche. In tutti questi casi è fondamentale il percorso di formazione che accompagni il docente nel nuovo e diverso ruolo.

Per questo motivo, nel decreto ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015, si è previsto che la formazione sia svolta proprio con specifico riferimento al posto e alla classe di concorso relativi al proprio ruolo. Personalizzando quanto più possibile il percorso formativo di accompagnamento nello spirito di un rapporto professionalizzante tra pari, la formazione assume un ruolo di significativo supporto al docente, rafforzandone le competenze trasversali e consentendogli così di assicurare un adeguato insegnamento nel nuovo ruolo.

Si sottolinea, infine, come, con la legge n. 107, la formazione sia diventata obbligatoria, permanente e strutturale garantendo la qualità del sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti e la loro formazione sia in ingresso che in servizio. Alla luce di questa rinnovata impostazione, si ritiene che anche per i docenti che effettuano un passaggio di ruolo, così come per i neoassunti, non si possa prescindere da un percorso di formazione che li guidi nel nuovo e diverso contesto scolastico.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(14 marzo 2016)

AMORUSO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

i Comuni di Molfetta (Bari) e Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) hanno istituito sin dal 1983, con il decreto del Presidente di Giunta regionale n. 1061, l'oasi di protezione Torre Calderina. L'area è destinata alla conservazione, al rifugio e alla riproduzione naturale della fauna selvatica, attraverso la difesa e il ripristino degli *habitat* per le specie di mammiferi ed uccelli;

l'oasi, che si sviluppa lungo tutta la fascia costiera, per un totale di circa 700 ettari e per una profondità di 500 metri verso l'entroterra, è compresa tra gli abitati di Bisceglie e Molfetta e costituisce un'importante punto di sosta per l'avifauna migratrice (aironi bianchi e cenerini, mignattai, fenicotteri, garzette, cavalieri d'Italia, gabbiani, volpoche, svassi, bellissimi martin pescatori e rondini di mare, solo per citarne alcuni);

nonostante sia un'oasi faunistica, ben 4 sono gli sbocchi fognari che sfociano nel suo territorio: quello di Molfetta, quello di Ruvo-Terlizzi e quelli di Corato e Bisceglie, tutti dotati di un impianto di depurazione per le acque reflue urbane;

purtroppo, recentemente il depuratore delle acque reflue urbane è andato in avaria con l'inevitabile conseguenza che i liquami sfociano direttamente in mare generando una macchia marroncina che deturpa un mare cristallino, sviluppa un olezzo maleodorante e allontana gli animali che prima, nell'oasi, trovavano rifugio;

fenomeni simili si sono verificati frequentemente nel corso degli ultimi mesi e sono stati oggetto di esposti da parte, tra gli altri, della Lega (Lega abolizione caccia) Puglia;

i fatti citati e le denunce disincentivano enormemente il turismo nella zona, già messo a dura prova dalla crisi del settore, e vanificano gli sforzi intrapresi dalle amministrazioni locali per farla conoscere e rilanciarne l'immagine,

si chiede di sapere quali procedure il Ministro in indirizzo intenda adottare per disincentivare e individuare gli eventuali responsabili del malfunzionamento degli acquedotti.

(4-02777)

(7 ottobre 2014)

RISPOSTA. - Premesso che il Ministero è pienamente consapevole delle situazioni di criticità presenti sul territorio nazionale ed è impegnato costantemente e con la massima attenzione a sensibilizzare la Regione Puglia e gli enti territoriali, ciascuno per quanto di propria competenza, e a portare avanti tutte le azioni volte alla risoluzione delle stesse, si evidenzia, in primo luogo, che la depurazione costituisce un segmento del servizio idrico integrato (SII), rappresentato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, come previsto dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Come stabilito dal comma 1 dell'articolo 147, " i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

Con specifico riferimento alla Regione Puglia, per quanto concerne l'attività di riassetto funzionale del SII, si evidenzia quanto segue.

La legge regionale n. 28 del 1999, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", all'art. 2 (Delimitazione degli ATO) stabilisce che "In sede di prima attuazione della presente legge, tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), l'ATO è costituito dall'intero territorio regionale". Essa ha quindi delimitato un unico ambito territoriale ottimale (ATO) regionale.

La legge regionale n. 9 del 2011, recante "Istituzione dell'Autorità idrica pugliese", all'art. 1 (Autorità idrica pugliese) stabilisce che "È istituita l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari, di seguito denominata Autorità. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile". Essa ha, dunque, istituito l'Autorità idrica pugliese quale ente di governo d'ambito ai sensi dell'art. 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Sulla base della suddetta normativa, tutti i Comuni hanno aderito all'ente di governo dell'ambito.

Il soggetto gestore del SII è l'Acquedotto Pugliese SpA (AQP SpA), affidatario *ope legis*; ex art. 2 del decreto legislativo n. 141 del 1999, fino al 31 dicembre 2018.

Il rapporto tra l'ente di governo d'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da apposita convenzione predisposta dal medesimo ente di governo (art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Tale convenzione deve prevedere, tra l'altro, il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti (art. 151, comma 2, lettera d)).

L'ente di governo d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nella fase di costruzione (art. 152, comma 1).

La normativa di settore affida il compito di verifica di funzionalità delle infrastrutture idriche all'ente di governo d'ambito. Quest'ultimo, in caso di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri conferitigli dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.

Peraltro, qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la Regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario *ad acta*. Qualora la Regione non adempia, gli stessi poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere, dal Ministero, mediante nomina di un commissario *ad acta* (art. 152, commi 2 e 3).

Proprio in considerazione della grande importanza e della notevole complessità degli adempimenti, il Governo si è fatto promotore dell'approvazione, in sede di legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 814, della legge n. 208 del 2015), di una normativa volta a rendere più celere ed efficace l'intervento sostitutivo dello Stato a garanzia di importanti diritti fondamentali degli individui nonché del corretto adempimento degli obblighi europei. Tale normativa, infatti, consente al Governo di diffidare gli enti inadempienti dalla realizzazione di uno specifico cronoprogramma, con la possibilità, nel caso di inadempimento anche ad uno solo degli atti indicati nel cronoprogramma, di un'integrale sostituzione fino al pieno raggiungimento del risultato. Come è evidente, si tratta di uno strumento di grande accelerazione dei procedimenti ed è intenzione del Governo servirne con decisione.

In merito alla funzionalità degli impianti di depurazione di Mol-fetta, Corato e Bisceglie, dai dati che la Regione Puglia ha pubblicato nel 2014 sul sito dell'ISPRA, risulta la corretta funzionalità dell'impianto di Bisceglie (impianto dotato di trattamento secondario e valori limite allo scari-

co conformi ai limiti tabellari fissati dal decreto legislativo n. 152), mentre sono presenti criticità per gli impianti di Molfetta e Corato.

In considerazione di ciò e del fatto che proprio tale situazione ha determinato l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea (parere motivato 2014/2059) per gli agglomerati di Molfetta e Corato, il Ministero, al fine di monitorare lo stato degli interventi e valutare la possibilità di attivare poteri sostitutivi, così come previsto dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, ha svolto una ricognizione presso la Regione e l'Autorità idrica Pugliese. Quest'ultima ha rappresentato per gli impianti di Molfetta e Corato la seguente situazione.

Per quanto riguarda l'impianto di Molfetta, l'intervento programmato avrà ad oggetto il completamento e l'adeguamento dell'impianto di depurazione da parte del soggetto attuatore AQP SpA. I lavori sono ancora in corso ed il collaudo è previsto per il mese di aprile 2016.

Per quanto riguarda l'impianto di Corato, l'intervento programmato prevede il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Corato da parte del soggetto attuatore AQP SpA. Il relativo cronoprogramma prevede: per la progettazione esecutiva, il periodo gennaio-agosto 2015; per l'esecuzione dei lavori, il periodo ottobre 2015-dicembre 2016; per il collaudo, il periodo dicembre 2016-giugno 2017.

Al fine di accelerarne la realizzazione, il Ministero dell'ambiente ha avviato per l'intervento sull'impianto di depurazione di Corato la procedura dei poteri sostitutivi (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di diffida del 12 ottobre 2015, scadenza termine per comunicazione dell'avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dei lavori 15 dicembre 2015).

Peraltro, si rende noto che in merito a tale procedura avviata nei confronti dell'impianto di depurazione di Corato, l'AQP SpA, con nota n. 0107864 del 22 ottobre 2015, ha comunicato alla Regione Puglia l'avvio dei lavori.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(11 marzo 2016)

DE POLI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 in molti plessi scolastici di Padova i bidelli si rifiutano di distribuire la merenda tra le 10 e le 10.30 (in genere tè, biscotti e frutta), di accendere lo scaldavivande e di pulire i tavoli, dopo la consumazione del pranzo, costringendo i piccoli alunni al digiuno fino a mezzogiorno e ad un pasto freddo a pranzo;

il motivo dello sciopero sarebbe riconducibile al contratto nazionale del personale ATA, che non contempla le "mansioni miste". A detta dell'assessore alle Politiche scolastiche del comune di Padova, quello delle "funzioni miste" è un problema annoso ed è riconducibile a un difetto di origine: le mansioni erano disciplinate dal protocollo siglato tra Anci e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ma non dal contratto di lavoro. Per ovviare a tale problematicità, sia in Veneto che in altre regioni, alcuni comuni hanno stanziato fondi propri da destinare ad una integrazione stipendiale del personale pubblico;

senza nulla togliere alle rivendicazioni, purché legittime, di questi lavoratori, le vittime incolpevoli dell'agitazione sono gli alunni, per i quali i loro genitori, giustamente, rivendicano quanto la scuola pubblica dovrebbe garantire,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per evitare che simili episodi vergognosi si ripetano in futuro, anche a tutela dei diritti dei bambini che, proprio per la loro tenera età, dovrebbero essere sempre oggetto di protezione.

(4-04612)

(1° ottobre 2015)

RISPOSTA. - L'interrogazione verte sulle "funzioni miste" dei collaboratori scolastici, quei servizi che in passato erano svolti da personale dipendente del Comune nelle scuole dell'infanzia e della scuola primaria e che, a seguito dell'avvenuto passaggio allo Stato, ai sensi della legge n. 124 del 1999, del personale ATA prima dipendente dagli enti locali che era addetto anche a tali mansioni, sono state regolamentate con un'intesa sottoscritta in data 12 settembre 2000 tra il Ministero della pubblica istruzione, le organizzazioni sindacali, l'ANCI, l'Unione province italiane e l'Unione nazionale comunità montane. Tale intesa fa salva la facoltà degli enti locali di

stipulare convenzioni con le scuole per lo svolgimento di funzioni proprie dell'ente locale.

In relazione allo specifico caso segnalato, si rendono le informazioni fornite dall'ufficio scolastico regionale per il Veneto.

Lo “scodellamento” dei pasti nelle scuole ubicate nel territorio del comune di Padova è effettuato, per la precisione, in 13 istituti comprensivi su 14 dalla ditta Dussmann Service Srl, che si è aggiudicata l'appalto per la fornitura dei pasti; nelle scuole del IX istituto comprensivo vi provvede il personale scolastico e nella sola scuola primaria “Ferrari”, appartenente al VII istituto comprensivo, è effettuato dalle cuoche. Per quanto concerne la distribuzione delle merendine, si tratta di una questione risalente nel tempo. Infatti, verso la metà degli anni 2000, osservando che i bambini non consumavano il *dessert* a fine pasto, si è deciso di spostare la consumazione dello stesso lontano dal pasto principale, durante l'intervallo delle lezioni a metà mattina o, in qualche caso, a metà pomeriggio.

Nel tempo, si è consolidata la prassi della merendina consegnata a scuola dal personale scolastico. In seguito, il Comune di Padova ha adeguato i più recenti capitolati d'appalto in modo da prevedere la fornitura della merenda a metà mattina, così contribuendo alla promozione di un progetto di educazione alimentare, a fronte della garanzia da parte delle scuole di provvedere, con proprio personale compensato con fondi delle scuole stesse, allo svolgimento del servizio di distribuzione.

Attualmente la distribuzione delle merendine, come lo scodellamento dei pasti, avviene in modo diversificato. In 9 istituti comprensivi su 14 (il II, III, IV, VI, VII, X, XII, XIII e XIV) la distribuzione è effettuata da personale scolastico, con l'eccezione di due scuole su tre del X nelle quali provvede personale esterno alla scuola. Nei rimanenti istituti (I, V, VIII, IX e XI) il servizio è affidato al personale esterno.

In riferimento alla questione relativa alla qualità e temperatura del cibo si riferisce, sulla base delle informazioni fornite dal competente ufficio scolastico regionale, che tutte le rilevazioni effettuate nell'ultimo periodo danno valutazioni positive.

Quanto al tema della pulizia dei locali mensa si evidenzia che in 8 istituti comprensivi su 14 (I, II, III, V, VI, VIII, X e XI) essa è effettuata dal personale esterno, attraverso cooperative di servizio con incarico da parte del Comune di Padova. Nei rimanenti plessi le pulizie sono realizzate dai collaboratori scolastici.

Negli ultimi tempi la controversia tra Comune e collaboratori scolastici è stata caratterizzata anche da momenti di difficoltà, per il rifiuto a svolgere le “finzioni miste” da parte di alcuni; difficoltà alle quali si è cerca-

to di porre rimedio anche con convenzioni siglate tra il Comune di Padova e i dirigenti scolastici.

L'ufficio scolastico con la citata nota ha fatto presente che, allo stato, la situazione sta avviandosi alla normalità grazie ad un'intesa raggiunta dall'amministrazione comunale, almeno per l'attuale anno scolastico. Si assicura che la questione, limitatamente a quanto di competenza degli uffici dell'amministrazione scolastica, continuerà ad essere monitorata ai fini di una risolutiva conclusione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(14 marzo 2016)

FILIPPIN. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

attualmente i laureati in Scienze umane e pedagogiche (corso di laurea oggi abolito) possono essere coordinatori di un progetto educativo in una scuola dell'infanzia, possono insegnare pedagogia nelle scuole secondarie, ma non possono insegnare nelle scuole dell'infanzia, dal momento che l'unica laurea che consente ciò è quella in Scienze della formazione primaria;

ciò comporta che molti neolaureati in Scienze umane e pedagogiche si trovano oggi nella condizione di non poter operare proprio in quel settore che la formazione teorico-pratica conseguita nell'ambito delle discipline psicopedagogiche e metodologico-didattiche renderebbe loro più congeniale;

considerato che:

tale situazione è fortemente discriminatoria e del tutto incomprensibile, tanto più se si pensa alla necessità di dotare tutte le scuole dell'infanzia, pubbliche e paritarie, dei docenti necessari;

infatti, alcuni corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, come, ad esempio quello all'università degli studi di Padova, sono parametrati sul numero di insegnanti necessari a coprire il fabbisogno nelle scuole pubbliche nelle rispettive regioni;

in Veneto, in particolare, la percentuale di scuole dell'infanzia pubbliche si aggira attorno al 35 per cento del totale, pertanto i potenziali

laureati che potranno insegnare nelle scuole dell'infanzia non è sufficiente a coprire il reale fabbisogno che comprende anche le cosiddette scuole paritarie, che in Veneto sono il 65 per cento del totale;

le scuole paritarie, per scelta, assumono solo insegnanti abilitati;

con la seconda *tranche* di assunzioni della legge n. 107 del 2015 ("la Buona Scuola") che avverrà a settembre 2016, molti insegnanti della scuola primaria che oggi insegnano in istituti paritari saranno assorbiti nella scuola pubblica;

la Federazione italiana scuole materne ha già manifestato le sue preoccupazioni al riguardo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della paradossale situazione in cui si sono venuti a trovare numerosi neolaureati in Scienze umane e pedagogiche a cui attualmente viene precluso l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, pur avendo seguito un percorso di studi altamente specialistico in tale settore didattico ed educativo;

se non ritenga opportuno attivarsi con la massima sollecitudine per sanare tale situazione, prevedendo un concorso abilitante all'insegnamento, anche al fine di coprire il reale fabbisogno di docenti nelle scuole dell'infanzia, pubbliche e paritarie.

(4-05167)

(27 gennaio 2016)

RISPOSTA. - Si rappresenta che la formazione universitaria per i docenti di scuola dell'infanzia (ex materna) e primaria (ex elementare) è stata prevista dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.

In particolare, la versione originaria dell'articolo 3, comma 2, precisava che "uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitu-

trice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante”.

A seguito di questa previsione normativa, sono stati attivati i corsi di Scienze della formazione primaria, di durata quadriennale, con percorso abilitante specifico per la scuola elementare o per la scuola materna.

Tuttavia, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato emanato il decreto ministeriale n. 249 del 2010, recante “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con il quale sono stati riformati i percorsi universitari finalizzati all’insegnamento.

Nello specifico, per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, è stato previsto un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso. In base a tale riforma, il docente consegue l’abilitazione all’insegnamento sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria. Pertanto, qualora il legislatore avesse voluto prevedere che l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria fosse conseguita anche con diverso titolo accademico, avrebbe avuto la possibilità di indicare se il corso di laurea in scienze umane e pedagogiche poteva essere dichiarato equipollente al precedente o all’attuale corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Una siffatta previsione, inoltre, dovrebbe discendere da una puntuale comparazione degli insegnamenti e degli esami dei due diversi percorsi accademici, nonché dal numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e dalle attività di tirocinio svolte (si rammenta che per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria sono previste 600 ore di tirocinio diretto ed indiretto, pari a 24 CFU).

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

GIANNINI

(14 marzo 2016)

FUCKSIA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, VACCIANO, PUGLIA. - *Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno.* - Premesso che:

nel 2005 l'agenzia del Demanio vendeva a Patrimonio Uno (fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico riservato ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), del decreto ministeriale 228 del 1999, istituito da BNP Paribas REIM SGR p.A.) un complesso immobiliare della superficie totale lorda di circa 30.000 metri quadrati, ubicato in Via delle Caserme nel Comune di Senigallia (Ancona), per un prezzo che si aggirerebbe sui 15 milioni di euro;

il complesso occupa un'ampia area con una pianta irregolare ed è composto da 9 immobili che risalgono a epoche differenti, a partire dal XIV secolo, sottoposti a vincolo delle Belle Arti. Gli edifici sono occupati dal centro di addestramento della Polizia di Stato ed ospitano uffici, camerate, depositi e magazzini, aule, spazi ricreativi, *bar*, mensa, garage e altri servizi;

dopo la vendita del complesso, il Ministero dell'interno, per usufruire del medesimo per le funzioni di cui già disponeva fino a quel momento, si veniva a trovare nella condizione di dover pagare un affitto che risulterebbe di 1.360.000 euro l'anno, con a carico tutti gli oneri di manutenzione per 9 anni;

risulta agli interroganti che il fondo immobiliare che ha acquisito il complesso non avrebbe mai pagato la succitata cifra di 15 milioni di euro, limitandosi a scalare gli affitti dovuti dal 2005 (anno della vendita) ad oggi, da quanto dovuto dal Ministero dell'interno;

entro la fine del 2014 il contratto verrà a scadenza, con la conseguenza che la BNP Paribas pretenderà il pagamento dell'affitto da parte del Ministero dell'interno. Risulta con ogni evidenza, a parere degli interroganti, l'antieconomicità dell'operazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, per quanto di rispettiva competenza, alla luce di quanto esposto, disporre gli opportuni atti ispettivi, anche valutando e rendendo noti termini e condizioni dell'atto di vendita, volti a verificare che, nella vicenda descritta, l'agenzia del Demanio abbia effettivamente perseguito il soddisfacimento dell'interesse pubblico, adottando criteri di economicità e di creazione di valore economico e sociale nella gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, e verificando eventuali responsabilità;

se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, disporre gli opportuni atti ispettivi, anche valutando e rendendo noti termini e condizioni del contratto di locazione con il fondo immobiliare Patrimonio Unico, volti a verificare la congruità, l'opportunità e l'economicità dello stesso, altresì

verificando se le cifre e le circostanze descritte in premessa corrispondano al vero.

(4-02363)

(19 giugno 2014)

RISPOSTA. - Giova richiamare il quadro normativo di riferimento costituito dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che reca norme in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Nello specifico, l'articolo 4 prevede che "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuali con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

Inoltre, per quanto riguarda specificamente la prosecuzione dell'utilizzo degli immobili da parte delle amministrazioni statali usuarie, il medesimo articolo 4 ha previsto che "gli immobili in uso governativo trasferiti al fondo sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato".

In base alle norme indicate, con decreto del Ministro dell'economia 20 ottobre 2004, è stata promossa la costituzione del Fondo di investimento immobiliare "Patrimonio Uno" e con successivi decreti, emanati dal Ministro dell'economia di concerto con i Ministri competenti, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2005 (decreto operazione, decreto di apporto e decreto di trasferimento) è stato conferito ed apportato al fondo, a titolo oneroso, un pacchetto di immobili a destinazione pubblica di proprietà dello Stato e degli enti indicati, ivi incluso l'immobile a Senigallia.

Più in particolare, nel decreto del Ministro 23 dicembre 2005 (cosiddetto decreto operazione) sono stati definiti tutti i termini e i contenuti del rapporto di locazione, nonché del disciplinare di assegnazione in uso degli immobili da parte dell'Agenzia del demanio alle amministrazioni usuarie. Inoltre, con decreto del Ministro 29 dicembre 2005 (decreto di chiusura dell'operazione) è stato determinato il valore degli immobili apportati al

fondo Patrimonio Uno (articolo 1), nonché l'ammontare del canone annuo di locazione (articolo 2) da aggiornare annualmente sulla base dell'indice Istat.

Con particolare riferimento all'immobile sito a Senigallia si fa presente che l'intera operazione è stata curata dal Dipartimento del tesoro, il quale ha rappresentato che l'immobile, costituito da un complesso di 9 edifici, insistente su un'area di oltre 30.000 metri quadri, è stato conferito, unitamente ad altri 19 immobili, a Patrimonio Uno.

L'incasso complessivo è stato di 333.696.000 euro, derivante dal collocamento sul mercato di 2.607 quote di classe A, del valore nominale di 100.000 euro l'una, tutte sottoscritte dal Ministero.

Per l'immobile in questione, il cui valore al momento del conferimento era pari a 14.310.000 euro, l'Agenzia del demanio, in qualità di conduttore unico del compendio, ha corrisposto, relativamente all'anno 2014, un canone di locazione pari a 1.485.446,91 euro, al netto di IVA (dato fornito dall'Agenzia del demanio) e, per l'anno 2015, un canone pari a 1.823.118,7 euro, comprensivo di IVA (dato del Dipartimento del tesoro).

Con particolare riferimento a quest'ultimo importo, si rappresenta che lo stesso è comprensivo di IVA in quanto il fondo "C1 Investment Found", gestito dalla società di gestione Cordea Savills SGR SpA che, in data 19 giugno 2015, ha acquistato dal fondo Patrimonio Uno un pacchetto di immobili, tra cui quello in esame, ha optato per il regime di imponibilità IVA.

Il medesimo importo verrà corrisposto sino al 2023, in quanto il contratto si è rinnovato tacitamente per altri 9 anni, trattandosi di un immobile per il quale è stato contrattualmente escluso l'esercizio del recesso.

Infine, si rappresenta che l'immobile è stato da sempre assegnato al Ministero dell'interno per l'uso della Polizia di Stato.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

BARETTA

(18 marzo 2016)

PAGLIARI. - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il ponte sul fiume Taro fu costruito nel 1816 per volere di Maria Luigia d'Asburgo Lorena. Inaugurato nel 1819 è lungo 565,5 metri e largo 8 metri e poggia su 20 arcate;

questa infrastruttura, collocata sulla via Emilia, ha svolto fin dalla sua inaugurazione una funzione importantissima, consentendo l'attraversamento del fiume Taro sull'allora principale strada di collegamento con Piacenza, Milano, eccetera;

lo scultore Giuseppe Carra per l'accesso del ponte scolpì 4 statue raffiguranti i principali corsi d'acqua del parmense;

è stato dichiarato bene di interesse storico-artistico dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

il ponte sul Taro ancora oggi rappresenta una delle maggiori opere a livello infrastrutturale e viario per il territorio. Esso necessita però di importanti interventi di manutenzione, in quanto eventi atmosferici e usura del tempo ne mettono seriamente a rischio l'integrità, per consolidarne la staticità, e preservarne e recuperarne il valore storico-testimoniale;

i vigili del fuoco del comando di Parma nel loro intervento presso il ponte sul Taro, del 19 ottobre 2015, hanno rilevato, come si legge nel verbale, che «tuttavia si rende necessario per tutti gli Enti interessati una approfondita verifica da parte di personale qualificato, e una urgente opera di consolidamento e messa in sicurezza dell'intera struttura del ponte. Tutto questo per la tutela della pubblica e privata incolumità e dei transiti veicolari»;

nella viabilità ordinaria questo ponte mantiene pienamente la sua strategicità e la sua rilevanza nazionale, quindi un intervento a livello ministeriale, con un concerto tra i due Ministri in indirizzo, appare più che auspicabile e dovuto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

in che modo intendano intervenire per sostenere le amministrazioni locali negli ormai indifferibili interventi di manutenzione straordinaria e recupero conservativo del ponte.

(4-04864)

(24 novembre 2015)

RISPOSTA. - Occorre innanzitutto sottolineare il fatto che con decreto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna in data 29 ottobre 2014, il ponte sul Taro, struttura di grande interesse storico e architettonico, è stato dichiarato di "interesse culturale".

La Soprintendenza architettonica competente per territorio è da lungo tempo a conoscenza delle gravi condizioni in cui versa il ponte e ne sorveglia con attenzione lo stato di conservazione. È infatti del settembre 2000 la prima segnalazione della Soprintendenza all'ANAS di Bologna, all'epoca proprietaria del ponte, con la quale si chiedeva di provvedere ai necessari interventi di restauro e consolidamento del ponte, ma l'ANAS ritenne di non dover intervenire. Il ponte poi fu ceduto nel 2005 dall'ANAS ai Comuni di Parma per i due quarti, di Fontevivo per un quarto e di Noceto per il restante.

Da allora sono state diramate diverse comunicazioni da parte della Soprintendenza ai vari enti locali, inerenti allo stato di degrado del ponte, nelle quali veniva costantemente sottolineata la necessità di predisporre un piano di riqualificazione dell'intera area, anche per la presenza della zona a parco fluviale, area paesaggisticamente tutelata. Nonostante le varie azioni di sensibilizzazione che negli anni la Soprintendenza ha avviato presso vari enti, non vi è stata alcuna proposta di fattivo intervento. Presso la Soprintendenza è conservato un ampio carteggio in merito alla vicenda riguardante lo stato conservativo del ponte.

Nel dicembre 2013, a causa dello scarso stato manutentivo del ponte, si è verificato il distacco di alcuni mattoni da una delle arcate del ponte, che ha comportato l'intervento dei Vigili del fuoco; in quell'occasione il Comune di Parma ha provveduto a realizzare le opere di salvaguardia richieste dal comando dei Vigili del fuoco.

A seguito di incontri avvenuti tra le amministrazioni comunali proprietarie del ponte, è stato redatto un progetto di fattibilità sul monitoraggio strutturale e restauro del ponte presentato nel settembre 2014 dal Comune di Parma agli altri Comuni proprietari, nonché al Ministero, dell'onere stimato in circa 10 milioni di euro. Sulla base di tale progetto, ed in considerazione dell'importanza che il ponte riveste nei confronti degli intensi traffici veicolari sulla via Emilia già da epoche antiche, e per i quali esso è da considerarsi infrastruttura pubblica di primaria importanza, la Soprintendenza competente ha proposto l'inserimento di interventi di recupero del ponte nella programmazione triennale ordinaria 2015-2017 di questo Ministero, proposta tuttavia non accolta in fase di adozione.

Da ultimo si sottolinea che un ulteriore intervento dei Vigili del fuoco è stato effettuato nell'ottobre 2015, a seguito del quale è seguita una fitta corrispondenza tra la Soprintendenza e i Comuni di Fontevivo (a segui-

to di emissioni di alcune ordinanze contingibili e urgenti, nonché risposte a interrogazioni del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna) e di Parma.

Gli interventi attualmente in corso sul ponte si riferiscono alla mera manutenzione, spettante agli enti proprietari e gestori del ponte e della strada (via Emilia), ma non concernono interventi di consolidamento da attuare per iniziativa dei 3 Comuni proprietari del ponte, i quali hanno già segnalato la mancanza di disponibilità finanziaria per attivare anche le pur minime operazioni di consolidamento strutturale.

Si fa presente infine che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 gennaio 2016 ha comunicato a questo Ministero di non disporre di elementi utili per la risposta ai quesiti posti nell'interrogazione.

Si intende, peraltro, esprimere in conclusione l'impegno di questa amministrazione a promuovere ogni utile collaborazione fra le diverse istituzioni interessate, al fine di individuare gli strumenti anche finanziari atti ad avviare il problema segnalato, della cui rilevanza vi è piena consapevolezza, a soddisfacente soluzione.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BORLETTI DELL'ACQUA

(17 marzo 2016)

TOCCI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

si apprende dall'articolo "Ora di religione, classi quasi vuote ma non si possono accorpate" di Tiziana Di Cristoforo, pubblicato su "la Repubblica" del 12 ottobre 2015, che nelle scuole superiori di secondo grado di Milano gli studenti che prendono parte (cosiddetti avvalentisti) all'insegnamento della religione cattolica (IRC) risultano essere un numero esiguo, a volte addirittura non superiore alle 2 o 3 unità come nel caso del liceo classico "Beccaria". Ovvero del liceo "Parini" dove circa il 60 per cento degli studenti partecipa alle lezioni ma ci sono 15 classi con meno di 15 studenti, o ancora allo scientifico "Volta", con una media di adesione del 53 per cento, vi sono diverse sezioni con 5 o 7 studenti. 8 le classi con meno di 8 alunni per l'IRC al professionale "Marignoni Polo", mentre al tecnico "Feltrinelli" su 50 sezioni (alcune anche di 31 studenti) in 36 casi l'insegnante di religione ha davanti meno di 15 studenti. Nella metà dei casi davanti alla cattedra ci sono fra i 3 e i 6 alunni;

non esistono stime ministeriali pubbliche sui tassi di partecipazione all'IRC, le uniche fonti sono quelle raccolte nel rapporto annuale del servizio nazionale della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica;

la circolare ministeriale n. 253 del 13 agosto 1987 così recita: "Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantenuto unità classe cui appartiene alunno". La norma quindi prevede espressamente che l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e che pertanto va salvaguardata l'unità della classe. Rispondendo ad un quesito posto dal provveditore di Pisa, il Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 11197 del 13 dicembre 1991, ha precisato: "Non sembra consentito all'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15";

appare tuttavia desueta questa norma in un momento in cui proprio nella provincia di Milano, si registrano come sovraffollate il 5,5 per cento delle classi di istituti cittadini: 326, di cui 273 sono superiori di secondo grado, dato che raggiunge il 5,8 per cento in Lombardia, e cresce nel resto del Paese, dove le classi fuori parametro sono più di 23.000, fino al 6,4 per cento, come risulta dall'indagine sul sovraffollamento nelle istituti statali pubblicata dalla rivista "Tuttoscuola",

si chiede di sapere in quante classi, nei vari ordini di scuola secondaria superiore, il numero di studenti avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 10, con riferimento all'ultimo anno scolastico per il quale il dato sia disponibile.

(4-04998)

(17 dicembre 2015)

RISPOSTA. - Si ricorda che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinato dalla legge n. 121 del 1985, di ratifica del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e dai successivi provvedimenti attuativi.

In particolare, in base all'articolo 31 del decreto legislativo n. 297 del 1994, tuttora vigente, la facoltà di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore) al momento dell'iscrizione. Tale scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui

sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è possibile scegliere tra la partecipazione ad attività didattiche e formative (cosiddetta attività alternativa), ad attività di studio o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, a libera attività di studio o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado). È comunque possibile anche optare per la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

In merito al numero di alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, si fa presente che, in base ai dati delle rilevazioni integrative che il Ministero effettua annualmente su tutte le istituzioni scolastiche, la percentuale complessiva relativa all'anno scolastico 2014/2015 è stata pari all'87,9 per cento nelle scuole statali, con una riduzione dello 0,30 per cento rispetto all'anno scolastico 2013/2014 (88,20 per cento). In particolare, per le scuole secondarie di secondo grado non si sono registrati decrementi, essendo la percentuale pari all'80,70 per cento sia nel 2013/2014 che nel 2014/2015.

Se si analizza, inoltre, la situazione a livello territoriale, si registrano addirittura degli incrementi (per esempio la Liguria è passata dal 64,50 per cento di alunni di scuola secondaria di secondo grado che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica al 65,60 per cento, il Friuli-Venezia Giulia dal 70,50 al 71,50 per cento, l'Emilia-Romagna dal 68,90 al 69,70 per cento).

Si rappresenta, comunque, che il dato rilevato annualmente dal Ministero non è disaggregato a livello di singola classe ma è raccolto esclusivamente per istituto scolastico e per anno di corso. Pertanto, non è possibile ad oggi conoscere il numero delle classi distinte per ciascun indirizzo di scuola secondaria di secondo grado, in cui il numero degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 10, né viene rilevato, parimenti, il numero di alunni, percentualmente molto basso, che in ciascuna classe seguono attività alternative o studio assistito; attività per le quali viene, comunque, assegnato un docente di ruolo, ove possibile, o un docente con contratto a tempo determinato.

L'ipotesi di accorpate gli alunni in caso di loro esiguità trova limitata applicazione perché attiene all'organizzazione complessiva delle attività didattiche delle singole istituzioni scolastiche, che deve contemperare, tra l'altro, gli orari di svolgimento dei vari insegnamenti disciplinari e gli orari di servizio dei singoli docenti.

È comunque nelle intenzioni di questo Ministero procedere ad una ricognizione disaggregata dei dati riferiti agli alunni che si avvalgono o meno dell'insegnamento della religione cattolica per verificare se è possibile realizzare azioni di miglioramento della qualità del servizio scolastico.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(14 marzo 2016)
